Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì 7 febbraio 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1962, n. 7.

Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 8 miliardi.

E' inoltre autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione di alloggi in Napoli ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La spesa prevista dal comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli anni dal 1961 al 1965 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli, di un contributo annuo, commisurato per ciascuna unità della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1960, a lire 10.200 nel 1961 e nel 1962, a lire 8.800 nel 1963, a lire 7.700 nel 1964, a lire 6.600 nel 1965.

Per il quinquennio 1966-70 è autorizzata la concessione a favore del comune di Napoli di un contributo di lire 6.000 milioni nel 1966, di lire 6.000 milioni nel 1967, di lire 5.000 milioni nel 1968, di lire 5.000 milioni nel 1969, e di lire 4.000 milioni nel 1970.

Art. 3.

Le somme che il comune di Napoli deve corrispondere alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 per ammortamento di capitale e relativi interessi saranno annualmente versate dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti e agli altri Istituti finanziari a decorrere dal 1° gennaio 1961, fino al 31 dicembre 1980.

Per il periodo 1° gennaio 1961-31 dicembre 1980, saranno altresì versate dallo Stato le somme dovute dal comune di Napoli alla Cassa depositi e prestiti e ad altri Istituti finanziari in dipendenza di mutui concessi e da concedere per il pareggio del disavanzo economico del bilancio 1960, non coperto dagli interventi statali previsti dalla presente legge relativi allo stesso esercizio.

Il Comune rimborserà allo Stato con gli interessi del 2,80 per cento la metà delle somme pagate per il decennio 1961-1970 e le somme pagate per il decennio 1971-1980 in trenta annualità posticipate a cominciare dal 1981, con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Le quote di ammortamento a carico del comune di Napoli relative ai mutui contratti o da contrarre dal Comune medesimo ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297, saranno annualmente anticipate dallo Stato a decorrere dal 1° gennaio 1960 fino al 31 dicembre 1980. Il Comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati al saggio del 2,80 per cento in 30 annualità uguali, posticipate a decorrere dal 1980.

Restano ferme le condizioni, le garanzie e le modalità dei mutui concessi.

Art. 4.

Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1961 assistite dalla garanzia dello Stato.

Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti. I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalità ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.

La emissione delle obbligazioni non potrà in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.

Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.

Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonchè servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.

All'uopo, con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.

Art. 5.

I finanziamenti previsti nell'articolo precedente non hanno carattere sostitutivo delle agevolazioni e dei contributi a carico dello Stato nonchè degli interventi degli enti e degli istituti pubblici nei singoli settori di competenza.

Il programma globale ed i singoli programmi annuali delle opere di cui al precedente articolo sono formulati dalla Amministrazione del comune di Napoli di intesa con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e la Cassa per il Mezzogiorno e sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno.

Nei programmi potranno essere incluse opere di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, da eseguirsi nel periodo di tempo nel quale il finanziamento è a totale carico dello Stato, nell'ambito territoriale del comune di Napoli, secondo le proposte che l'Amministrazione provinciale di Napoli farà alle Amministrazioni indicate nel secondo comma del presente articolo.

Negli stessi programmi potranno essere destinati i fondi per l'edilizia popolare e, specie nei nuovi quartieri di espansione urbanistica, per gli occorrenti servizi pubblici, per centri sociali e per chiese parrocchiali.

Alla progettazione ed esecuzione delle opere previste nei programmi provvederanno i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, della Cassa per il Mezzogiorno e del comune di Napoli secondo la ripartizione che sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Ministri interessati e l'Amministrazione comunale di Napoli.

L'approvazione dei progetti relativi, con le norme previste dagli ordinamenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e della Cassa per il Mezzogiorno, comporta la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dêlle opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

E' fatto divieto al comune di Napoli ed alle dipendenti aziende comunque gestite, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere personale di ogni qualifica e mansione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, se non per coprire posti di organico resisi vacanti.

Il nuovo organico del personale nel tener conto dello sviluppo dei servizi dal 1939 avrà come limite il numero di personale attualmente in servizio.

Deroghe al divieto di cui ai commi precedenti dovranno essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 7.

Allo scopo di favorire l'industrializzazione ed in conseguenza della estensione della zona di insediamento industriale oltre i confini del comune di Napoli, l'ente autonomo Volturno, quando, per effetto della realizzazione dei nuovi impianti in corso ed in programma conseguirà la disponibilità di energia di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1921, n. 375. è autorizzato ad estendere la distribuzione della propria energia elettrica, a favore della sola industria, oltre i limiti territoriali del comune di Napoli, senza bisogno della autorizzazione di cui al citato articolo 17.

Art. 8.

Sono estesi al comune di Napoli i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 20 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: per lire 4.000 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 e per lire 1.000 milioni, in deroga alla richiamata legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio (legge 21 luglio 1960, n. 722) per lo stesso esercizio 1959-60; per lire 14.545 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e per lire 965 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 585 del predetto stato di previsione, per lo stesso esercizio; per lire 21.950 milioni mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 5.450 milioni mediante riduzione dello stanziamento, per movimento di capitali, di detto stato di previsione per lo stesso esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — PELLA — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 27 gennaio 1962, n. 8.

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore

capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo *B*, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo *A*, è, a tutti gli effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di ispettore di prima classe (ex grado V, gruppo *A*) con decorrenza 1° gennaio 1959.

Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1° gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni proprie del gruppo *A* per almeno 200 giornate.

Tale inquadramento sarà effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1961.

Variazione nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 20 febbraio e 7 marzo 1960, registrati alla Corte dei conti il 24 marzo 1960, registro n. 15, rispettivamente foglio numero 371 e 368, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1960-10 gennaio 1962, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Evola è stato destinato al Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 1° novembre 1961, per cui da tale data deve essere chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti i telespressi 25 ottobre 1961, n. 71/08229, e 18 novembre 1961, n. 71/08755, con i quali il Ministero degli affari esteri ha designato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del Ministro plenipotenziario dottor Casto Caruso, il Ministro plenipotenziario Carlo Andrea Soardi di S. Antonino;

Ritenuto che occorre provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1961 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giuseppe Evola è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni II e IV del Consesso stesso.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il Ministro plenipotenziario Carlo Andrea Soardi di S. Antonino è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni V e VI del Consesso stesso, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri ed in sostituzione del Ministro plenipotenziario dott. Casto Caruso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1962
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 398. — IZZO

(707)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1961.

Approvazione del modello del rapporto annuale sulla fecondazione artificiale degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante le norme per la fecondazione artificiale degli animali;

Visto l'art. 26 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1958, n. 1256;

Decreta:

E' approvato l'unito modello del rapporto annuale che dovrà essere compilato dai titolari degli impianti di produzione di materiale seminale, dagli enti ed organizzazioni elencati nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1958, n. 1256 e dai veterinari responsabili operanti nei sottocentri ovvero a domicilio.

Roma, addì 11 settembre 1961

p. Il Ministro per la sanità
MAZZA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Art. 26 del D.P.R. n. 1256
del 28 gennaio 1958

FECONDAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ANIMALI

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura

di . . . .

Al Veterinario provinciale

di . . . .

Provincia di . . . .

Centro di produzione di . . . .

Centro di F. A. di . . . .

Recapito di . . . .

Sottocentro di . . . .

Titolare dell'Impianto o Sottocentro . . . .

Veterinario operatore a domicilio . . . .

Rapporto sull'attività svolta durante l'anno . . . .

DATI TECNICO-STATISTICI

Riproduttori (1)		Dosi di materiale seminale (1)				Dosi di materiale seminale (2)		Bovine ginecologicamente sane		Bovine curate		Totale bovine		% di gravidanza	Numero medio di dosi per gravidanza
Razza	Numero	Preparato	Ricevute (3)	Distribuite	Utilizzate (4)	Ricevute	Utilizzate	Inseminate	Gravide	Inseminate	Gravide	Inseminate	Gravide		

1) Riguarda i Centri di produzione, i Centri di fecondazione artificiale ed i recapiti.
2) Riguarda i Sottocentri e gli inseminatori a domicilio.
3) Riguarda solo i recapiti ed i Centri di produzione e di fecondazione artificiale quando funzionano da recapiti.
4) Si deve intendere la differenza fra dosi distribuite e quelle restituite. I Centri di fecondazione artificiale dovranno aggiungere anche le dosi impiegate direttamente.
5) Firma del titolare dell'autorizzazione dell'Impianto o Sottocentro, oppure del veterinario operatore a domicilio.

Il (5) . . . .

(6976)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1961.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1962.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate per l'anno 1962, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1961

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1962

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XXVI Fiera del Levante - Campionaria internazionale	9-24 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bolzano	XV Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale	14-24 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina	XXIII Fiera di Messina - Campionaria internazionale	5-20 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	XL Fiera di Milano - Campionaria internazionale	12-27 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova	XL Fiera di Padova - Campionaria internazionale	29 maggio-13 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo	XVII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale	26 maggio-10 giugno	D.P.R. 22-3-1954, n. 618
Trieste	XIV Fiera di Trieste - Campionaria internazionale	21 giugno-5 luglio	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali specializzate		
Ancona	XXII Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini	23 giugno-8 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bologna	Salone internazionale dell'alimentazione	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Firenze	XXVI Mostra-mercato internazionale dello artigianato	28 aprile-20 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Genova	I Salone nautico internazionale	27 gennaio-7 febbraio	D.P.R. 24-2-1956, n. 010
Messina	VI Mostra internazionale del fiore e delle piante ornamentali	29 aprile-3 maggio	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Napoli	V Fiera della casa, edilizia, arredamento e abbigliamento	28 giugno-14 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Parma	XVII Mostra internazionale delle conserve alimentari e dei relativi imballaggi - Salone internazionale per le attrezzature delle industrie alimentari	20-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza	VI Mostra internazionale idrocarburi	10-16 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Verona	LXIV Fiera internazionale della agricoltura e della zootecnia e XV Salone della macchina agricola	11-19 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini	11-16 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali generali		
Bologna	XXVI Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati	8-22 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Roma	X Fiera di Roma - Campionaria nazionale	26 maggio-10 giugno	D.P.R. 3-6-1955, n. 545
	Nazionali specializzate		
Bologna	Settimana della calzatura italiana - XVI Presentazione nazionale « Moda della calzatura »	17-25 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Civitanova Marche (Macerata)	XIII Mostra nazionale della calzatura - Civitanova Marche - Montegranaro	31 maggio-10 giugno	D.P.R. 8-10-1955, n. 1386
Foggia	Fiera nazionale dell'agricoltura e della zootecnia e V Salone della macchina agricola del Mezzogiorno	29 aprile-8 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia	Fiera nazionale del bestiame	25-28 novembre	R.D. 14-4-1939, n. 771
Piacenza	X Mostra nazionale del metano	10-16 settembre	D.P.R. 27-11-1960, n. 1693
Verona	XX Mostra nazionale delle frutta e degli ortaggi	13-15 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464
	Interprovinciali specializzate		
Foggia	XVIII Mercato-concorso del riproduttore ovino	31 marzo-1° aprile	R.D. 14-4-1939, n. 771
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI		
	Internazionali specializzate		
Busto Arsizio (Varese)	XI Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili.	22 settembre-1° ottobre	D.M. 18-11-1961
Cremona	XVII Fiera internazionale del bovino da latte	7-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Cuneo	IV Mostra internazionale della caccia e della pesca montane	29 luglio-19 agosto	D.M. 18-11-1961
Forlì	XII Salone internazionale della produzione e della tecnica alberghiero-turistica	2-17 giugno	D.M. 18-11-1961
Genova	Salone del rimorchio campeggio	27 gennaio-7 febbraio	D.M. 18-11-1961
Genova	V Salone internazionale del campeggio e dello sport	4-7 febbraio	D.M. 18-11-1961
Gualdo Tadino (Perugia)	IV Mostra - concorso internazionale della ceramica	21 luglio-31 agosto	D.M. 18-11-1961
Milano	Mercato internazionale del tessile per lo abbigliamento	4-10 giugno 29 novembre-5 dicembre	D.M. 18-11-1961
Milano	Biennale internazionale dell'imballaggio e del confezionamento. Mostra macchine per l'industria dolciaria ed alimentare. Mostra trasporti interni. IPACK.	1-8 giugno	D.M. 18-11-1961
Milano	VII Convegno - Mostra dell'automazione e strumentazione	22-27 novembre	D.M. 18-11-1961
Milano	I Conferenza internazionale di termo-tecnica con Mostra	22-27 novembre	D.M. 18-11-1961
Monza (Milano)	Mostra internazionale dell'arredamento	8-23 settembre	D.M. 18-11-1961
Reggio Calabria	XIV Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	19 marzo-3 aprile	D.M. 18-11-1961
Riccione (Forlì)	XIV Fiera internazionale del francobollo	25-28 agosto	D.M. 18-11-1961
Roma	IX Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica	11-24 giugno	D.M. 18-11-1961
Sanremo (Imperia)	I Mostra internazionale di floricoltura	1-11 marzo	D.M. 18-11-1961

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Segue *Internazionali specializzate*		
Torino . . .	XIV e XV Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento	7-15 aprile 13-21 ottobre	D.M. 18-11-1961
Torino	XII Salone internazionale della tecnica	22 settembre-2 ottobre	D.M. 18-11-1961
Torino	XLIV Salone internazionale dell'automobile	31 ottobre-11 novembre	D.M. 18-11-1961
Varese . .	IX Mostra internazionale avicola	16-21 giugno	D.M. 18-11-1961
Venezia .	IX Mostra internazionale aeronautica	6-9 settembre	D.M. 18-11-1961
Vicenza . . .	Salone internazionale della ceramica	6-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Vigevano (Pavia) . .	Settimana della calzatura e del cuoio - XXVI Salone internazionale	15-23 settembre	D.M. 18-11-1961
	Nazionali generali		
Cagliari	XIV Fiera campionaria della Sardegna	10-25 marzo	D.M. 18-11-1961
	Nazionali specializzate		
Almenno S. Salvatore (Bergamo)	XXVII Sagra nazionale degli uccelli ed Esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia e l'uccellagione	12 agosto	D.M. 18-11-1961
Ascoli Piceno	XIV Fiera nazionale avicunicola e degli animali da pelliccia	4-7 maggio	D.M. 18-11-1961
Castiglion Fiorentino (Arezzo)	XI Mostra-mercato allevamento suini Large White	10-11 dicembre	D.M. 18-11-1961
Cremona . . .	Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura	7-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Faenza (Ravenna) . . .	XX Concorso nazionale della ceramica d'arte con Sezione internazionale. Mostra-mercato nazionale della ceramica d'antiquariato	28 giugno-22 luglio	D.M. 18-11-1961
Gubbio (Perugia) . . .	Biennale d'arte della ceramica - VII Premio Gubbio-Mastro Giorgio	11 agosto-9 settembre	D.M. 18-11-1961
Milano	III Mostra-convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione e idro-sanitaria	1-7 marzo	D.M. 18-11-1961
Milano	XXVIII Mostra nazionale della radio e televisione	5-12 settembre	D.M. 18-11-1961
Milano . . .	X Mostra nazionale di elettrodomestici	5-12 settembre	D.M. 18-11-1961
Milano . .	II Salone del mobile italiano	22-30 settembre	D.M. 18-11-1961
Milano . . .	II Mostra delle apparecchiature chimiche	30 settembre-8 ottobre	D.M. 18-11-1961
Milano . . .	Biennale italiana della macchina utensile	6-15 ottobre	D.M. 18-11-1961
Norcia (Perugia)	VII Mostra-mercato del tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e della agricoltura della montagna	20-22 gennaio	D.M. 18-11-1961
Orvieto (Terni)	III Mostra nazionale delle trine e dei merletti	1-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Pesaro	VIII Mostra-mercato nazionale di meccanica agraria	29 giugno-1° luglio	D.M. 18-11-1961
Pescia (Pistoia) .	VI Mostra biennale del fiore	25 agosto-2 settembre	D.M. 18-11-1961
Reggio Emilia . .	XXIII Esposizione ornitologica «Città del Tricolore»	24-25 novembre	D.M. 18-11-1961
Reggio Emilia	VI Rassegna nazionale allevamento suini	5-7 ottobre	D.M. 18-11-1961
Riccione (Forlì) .	XII Raduno nazionale numismatico	4-6 agosto	D.M. 18-11-1961
Sacile (Udine)	Mercato-esposizione nazionale degli uccelli	19 agosto	D.M. 18-11-1961
Trieste . .	IX Mostra del fiore	21 aprile-1° maggio	D.M. 18-11-1961
Vicenza .	Mostra nazionale dell'argenteria e oreficeria	6-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Vicenza	Mostra nazionale biennale del marmo	6-16 settembre	D.M. 18-11-1961

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Interprovinciali generali		
Cesena (Forlì)	XXI Settimana cesenate	25 agosto-9 settembre	D.M. 18-11-1961
Forlì	XII Fiera di Forlì	2-17 giugno	D.M. 18-11-1961
Pordenone (Udine) . .	XVI Fiera campionaria interprovinciale del Friuli-Venezia Giulia	25 agosto-9 settembre	D.M. 18-11-1961
	Interprovinciali specializzate		
Albenga (Savona) . .	V Mostra-mercato di ornitologia, caccia, pesca ed agricoltura	27-30 settembre	D.M. 18-11-1961
Canelli (Asti)	Mostra delle macchine per l'enologia e della produzione vitivinicola	2-16 settembre	D.M. 18-11-1961
Foiano della Chiana (Arezzo)	V Concorso - mercato vitelle e giovenche d'allevamento - Mercato vitelloni da carne - Razza Chianina	12 marzo	D.M. 18-11-1961
Francavilla Fontana (Brindisi)	Fiera-Mostra dell'Ascensione	27 maggio-3 giugno	D.M. 18-11-1961
Gonzaga (Mantova) .	Fiera millenaria di Gonzaga	6-14 settembre	D.M. 18-11-1961
Monza (Milano)	Mostra dell'artigianato artistico e tipico	2-24 giugno	D.M. 18-11-1961
Piacenza	I Mostra del pomodoro	5-6 agosto	D.M. 18-11-1961
Pramaggiore (Venezia) .	VII Mostra campionaria interprovinciale dei vini	21 aprile-1° maggio	D.M. 18-11-1961
Reggio Emilia	VIII Mostra della meccanica nell'agricoltura	28 aprile-6 maggio	D.M. 18-11-1961
Spoleto (Perugia) . . .	III Selezione dell'artigianato regionale	11 settembre-9 ottobre	D.M. 18-11-1961
Tarquinia (Viterbo) . .	XIII Mostra-mercato interprovinciale delle macchine agricole	5-7 maggio	D.M. 18-11-1961
Torino	V Mostra piemontese artigiana del mobile artistico	15-30 settembre	D.M. 18-11-1961
Udine	X Mostra della casa moderna	1-17 settembre	D.M. 18-11-1961
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SARDA		
Sassari	VI Mostra dell'artigianato sardo	26 maggio-14 giugno	D. 9-11-1961
	MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE DALLA REGIONE SICILIANA		
Catania	XII Mostra dei profumi, dell'arte e dell'ornamento	16 giugno-1° luglio	
Catania	II Mostra regionale delle uve e dei vini	25 agosto-2 settembre	
Enna	XII Fiera dell'agricoltura con Mercato-concorso regionale siciliano di bovini, equini ed ovini	14-18 maggio	
Mazara del Vallo (Trapani)	III Fiera marinara della pesca mediterranea	22-29 luglio	
Ragusa	V Mercato-concorso zootecnico	8-15 ottobre	
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bergamo	V Gran Premio Bergamo internazionale del film d'arte e sull'arte	4-9 settembre	D.M. 18-11-1961
Venezia	XXV Festival internazionale di musica contemporanea	10-24 aprile	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXXI Esposizione internazionale d'arte	16 giugno-7 ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXIII Mostra internazionale d'arte cinematografica	agosto-settembre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981
Venezia	XXI Festival internazionale del teatro di prosa	settembre-ottobre	R.D.L. 13-12-1936, n. 1981

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Nazionali		
Francavilla al Mare (Chieti)	XVI Premio nazionale di pittura F. P. Michetti	21 luglio-26 agosto	D.M. 18-11-1961
Ravenna	X Concorso-esposizione di pittura estemporanea per il Premio nazionale « Marina di Ravenna »	27 agosto-2 settembre	D.M. 18-11-1961
Reggio Emilia . .	VII Mostra nazionale del disegno e dell'incisione moderna	1-31 maggio	D.M. 18-11-1961
Spoleto (Perugia) . .	X Mostra nazionale d'arte figurativa	11 settembre-9 ottobre	D.M. 18-11-1961
Termoli (Campobasso)	Mostra nazionale d'arte contemporanea	1-31 agosto	D.M. 18-11-1961
Torino	CXX Esposizione nazionale di arti figurative	1 maggio-30 giugno	D.M. 18-11-1961

(706)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1961.

Autorizzazione alla S.p.A. Docks Savonesi ad ampliare, per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, gli impianti del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1950, con il quale la Società per azioni Docks Savonesi è stata autorizzata a gestire in Savona, via Saredo, 5, un Magazzino generale per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Vista la istanza in data 9 maggio 1961 con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata ad ampliare, per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, gli impianti del proprio Magazzino generale sito in Savona, via Servettaz, n. 39 (ex via Saredo), utilizzando un nuovo edificio costruito entro il recinto del Magazzino stesso;

Visti i documenti esibiti a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona con la deliberazione n. 12/138 del 14 giugno 1961;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Docks Savonesi è autorizzata ad ampliare, per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate, gli impianti del proprio Magazzino generale sito in Savona, via Servettaz n. 39 (ex via Saredo), utilizzando il nuovo edificio costruito entro il recinto del Magazzino stesso, meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica allegate alla istanza di cui alle premesse.

Art. 2.

Per il deposito delle suddette merci nel nuovo edificio si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per gli altri locali.

L'ammontare della cauzione per l'esercizio del Magazzino generale, precedentemente stabilito in lire 4.000.000, è determinato in L. 6.000.000 (seimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(691)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1961.

Approvazione della delibera commissariale dell'Ente nazionale risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1960-61.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato: con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932; con il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito

nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente la istituzione dell'Ente nazionale risi;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi;

Vista la delibera adottata in data 14 settembre 1960 dal commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato, per la campagna 1960-61, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto di cui alle disposizioni di legge più sopra richiamate;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dall'andamento economico della gestione di ammasso;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 14 settembre 1960 dal commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1960-61.

Roma, addì 30 novembre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(736)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1961.

Approvazione della delibera commissariale dell'Ente nazionale risi concernente il diritto di contratto per la campagna 1961-62.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificato: con il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932; con il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1311, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 910; con regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2151, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1263; e, infine, con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito nella legge 29 aprile 1940, n. 497, concernente la istituzione dell'Ente nazionale risi;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Vista la delibera adottata in data 10 settembre 1961 dal commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato, per la campagna 1961-62, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto di cui alle disposizioni di legge più sopra richiamate;

Tenuto conto delle effettive necessità dell'Ente suddetto in rapporto alle finalità istituzionali che l'Ente stesso è chiamato a svolgere per la tutela della produzione risicola nazionale e delle possibilità derivanti dell'andamento economico della gestione di ammasso;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata in data 10 settembre 1961 dal commissario dell'Ente nazionale risi, con la quale viene fissato, in L. 200 al quintale, il diritto di contratto spettante all'Ente suddetto per la campagna 1961-62.

Roma, addì 30 novembre 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(737)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Determinazione delle caratteristiche di un nuovo tipo di marche da bollo per cambiali da lire cinquecento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1953, registro n. 29 Finanze, foglio n. 400 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1953, concernente la determinazione della forma, dei tagli e delle altre caratteristiche della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 1957, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche da bollo;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1961, registro n. 26 Finanze, foglio n. 305 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 dell'8 luglio 1961, con il quale sono state dichiarate fuori corso, a partire dal giorno 15 luglio 1961, le marche da bollo per cambiali del valore di lire cinquecento, aventi le caratteristiche determinate con il decreto ministeriale 1° agosto 1953;

Ritenuta la necessità di istituire marche da bollo per cambiali del valore di lire cinquecento aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate fuori corso;

Considerato che occorre determinare la forma e le caratteristiche delle marche da bollo per cambiali del suddetto valore;

Decreta:

Articolo unico.

Sono istituite le marche da bollo per cambiali del valore di L. 500 (cinquecento) nel formato carta di mm. 20 x 24 e nel formato stampa di mm. 17 x 21.

Le marche sono stampate in rotocalcografia su carta bianca liscia, filigranata in chiaro.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filetto sul bianco-carta dello spazio riservato alla perforazione. Essa è costituita da un tondo centrale chiuso entro un quadrato, sagomato da una fascia bianca che corre lungo la circonferenza nella quale è impressa la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA » nella parte alta e il valore in lettere nella parte bassa. Negli angoli che risultano dal cerchio iscritto nel quadrato sono posti quattro motivi ornamentali floreali uguali. Il valore è al centro del tondo e spicca in chiaro sopra un fondo marezzato. Nelle parti alta e bassa, la marca è chiusa da due formelle bianche nelle quali sono rispettivamente impresse le leggende « TASSA DI BOLLO » e « PER CAMBIALI ».

Le marche sono stampate in colore bleu verdastro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1962
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 245. — BENNATI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1962.
Permanenza in carica del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1960 nella carica di Presidente del Comitato di gestione dell'Ente suddetto è stato confermato l'on. avv. Giuseppe Liguori per il periodo di tre anni, e che tale periodo scadrà il 20 gennaio 1963;

Ritenuta l'opportunità che la durata in carica del Comitato di gestione dell'E.A.M. coincida con il compimento del triennio di funzioni del presidente del Comitato di gestione medesimo;

Decreta:

Il Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), costituito con il decreto ministeriale numero 78(04)7 del 20 gennaio 1959, modificato con il decreto ministeriale n. 664(04)7 del 27 dicembre 1961, rimane in carica fino al 20 gennaio 1963.

Roma, addì 18 gennaio 1962

Il Ministro: SPATARO

(810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto in data 14 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1961, registro n. 12, foglio n. 311, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Camisasca Alfonso avverso la decisione in data 12 novembre 1959 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Milano ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso sig. Camisasca contro il provvedimento del sindaco di Sesto San Giovanni che, in data 31 luglio 1959, gli aveva negato l'aggiunta della voce « generi di drogheria » alla licenza in suo possesso per la vendita di salumeria, polleria, pesce, liquori e vino in Sesto San Giovanni, via Rovani, 291.

(272)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.227.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(813)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Altilia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816)

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 108, l'Amministrazione comunale di Altavilla Irpina (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 94, l'Amministrazione comunale di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815)

Autorizzazione al comune di Numana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Numana (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Castelplanio (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 110, l'Amministrazione comunale di Panettieri (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 111, l'Amministrazione comunale di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Rogliano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 103, l'Amministrazione comunale di Colmurano (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.057.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Pastena (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 114, l'Amministrazione comunale di Tarsia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somminstrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 112, l'Amministrazione comunale di San Lucido (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Quarrata (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1962, registro n. 3 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Cesarina Moro, nata a Trovo (Pavia) il 22 febbraio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Pavia il 6 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(142)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Modigliani Umberto, nato a Civitanova Marche il 26 luglio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna l'8 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(287)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —	621 —
$ Can.	592,74	592,30	591,75	592,15	592,70	592,57	592,20	592,55	592,60	592,40
Fr. Sv.	143,79	143,57	143,56	143,55	143,60	143,62	143,57	143,65	143,62	143,55
Kr. D.	90,19	90,18	90,17	90,19	90,20	90,18	90,1825	90,20	90,19	90,15
Kr N.	87,14	87,15	87,18	87,17	87,10	87,15	87,1725	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,34	120,39	120,37	120,39	120,20	120,38	120,385	120,40	120,41	120,35
Fol.	171,73	171,58	171,61	171,555	171,60	171,56	171,59	172,55	171,52	171,50
Fr. B.	12,48	12,475	12,48	12,4775	12,475	12,48	12,477	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,73	126,73	126,72	126,70	126,71	126,72	126,70	126,72	126,72
Lst.	1746,20	1747,30	1747,30	1747,20	1746,75	1746,90	1747 —	1746,90	1747 —	1747 —
Dm. occ.	155,41	155,46	155,48	155,45	155,45	155,42	155,455	155,40	155,42	155,42
Scell. Austr.	24,04	24,035	24,03	24,04	24 —	24,03	24,038	24,02	24,03	24,035
Escudo Port.	21,77	21,77	21,73	21,76	21,70	21,76	21,77	21,75	21,76	21,76

Media dei titoli del 6 febbraio 1962

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 febbraio 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	592,175
1 Franco svizzero	143,56
1 Corona danese	90,186
1 Corona norvegese	87,171
1 Corona svedese	120,387
1 Fiorino olandese	171,572
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,72
1 Lira sterlina	1747,10
1 Marco germanico	155,452
1 Scellino austriaco	24,039
1 Escudo Port.	21,765

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa per le pensioni ai sanitari

ATTIVO

1	Cassa	L.	13.410.766
2	Immobili	»	1.201.629.550
3	Conti correnti col Tesoro: fruttifero	»	11.358.110.524
	infruttifero	»	27.590.512
4	Titoli: di Stato, consistenza	»	228.104.844
	obbligazionari, consistenza	»	3.449.206.019
5	Capitale vigente dei prestiti concessi a provincie, comuni ed enti dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	68.171.795
6	Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	3.472.073.250
7	Credito per quote di pensioni, da riscuotere	»	41.028.140
8	Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione: valore capitale	»	424.198.759
	mensilità scadute e non versate dagli enti	»	7.984.800
9	Crediti per interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	6.103.750
	sui titoli obbligazionari	»	57.208.144
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	3.352.164
10	Credito per fitti da riscuotere	»	2.507.780
11	Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	160.000.000
12	Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	748.807.836
13	Mobili	»	1
	TOTALE ATTIVITÀ	L.	21.269.488.634

PASSIVO

1	Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	L.	33.519.793
2	Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	95.955.238
3	Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	6.372.541
4	Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alle Casse pensioni dipendenti enti locali ed insegnanti	»	—
5	Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	10.585.013
6	Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	64.305.058
7	Debito per pagamenti, a saldo, del costo degli immobili	»	15.000.000
8	Debitori e Creditori diversi (saldo passivo)	»	14.707.863
9	Interessi su titoli riscossi ma non ancora maturati	»	—
10	Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	993.415
	Netto:		
11	Fondo ammortamento stabili	»	1.569.975
12	Fondo accantonamento imposte future	»	21.127.280
13	Fondo manutenzione straordinaria	»	18.155.200
14	Fondo perdite e svalutazioni	»	1.839.865
15	Fondo rischi su sovvenzioni	»	265.061
16	Patrimonio netto	»	20.985.087.332
	TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	L.	21.269.488.634

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ATTIVO

1	Cassa	L.	19.148.070
2	Oro di proprietà	»	23.199.000
3	Immobili	»	22.030.952.702
4	Conti correnti col Tesoro: fruttifero	»	62.029.843.539
	infruttifero	»	810.689.921
5	Titoli: di Stato, consistenza	»	8.776.119.957
	obbligazionari, consistenza	»	122.016.932.476
	partecipazioni	»	160.000.000
6	Valore capitale annualità scontate	»	13.049.711.533
7	Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	229.372.082
	Da riportare	L.	229.145.969.280

Riporto . . .	L.	229.145.969.280
8 Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	154.321.521.612
9 Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	38.941.355.346
10 Credito per quote di pensioni da riscuotere	»	2.178.044.334
11 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — valore capitale	»	17.855.981.180
— mensilità scadute e non versate dagli enti	»	143.695.390
— rate versate e rimaste da riscuotere	»	309.131.536
12 Crediti per interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	166.320.475
— sui titoli obbligazionari	»	2.669.950.357
— sui mutui ad enti e a cooperative edilizie	»	1.486.957.217
— sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	11.323.133
— sui valori attuali delle annualità scontate	»	554.949.603
13 Credito per fitti da riscuotere	»	172.562.107
14 Credito verso cessionari di appartamenti a pagamento dilazionato	»	115.513.035
15 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)	»	775.000.000
16 Credito verso altri Istituti di previdenza per spese di amministrazione	»	—
17 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare	»	8.581.806.705
18 Mobili	»	1
19 C/C postale 1/27070 (sovvenzioni agli iscritti)	»	91.443.750
TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	457.521.525.061
20 Titoli in garanzia	»	4.936.300.000
	L.	462.457.825.061

PASSIVO

1 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	L.	1.944.480.855
2 Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	9.172.870.474
3 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	79.563.022
4 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	100.131.27[illegible]
5 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	562.877.783
6 Debito verso lo Stato per quote di pensioni e indennità conferite per conto dell'Istituto	»	1.647.961.972
7 Debito per pagamenti a saldo del costo degli immobili	»	1.301.059.070
8 Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	13.341.996.681
9 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	26.244.939
10 Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	364.409.273
Netto:		
11 Fondo ammortamento stabili	»	43.129.025
12 Fondo accantonamento imposte future	»	324.611.081
13 Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	208.022.912
14 Fondo perdite e svalutazioni	»	83.135.618
15 Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	96.206.237
16 Patrimonio netto	»	428.224.824.844
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO . . .	L.	457.521.525.061
17 Depositanti titoli in garanzia	»	4.936.300.000
	L.	462.457.825.061

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate

ATTIVO

1 Cassa	L.	1.704.044
2 Immobili	»	1.153.890.570
3 Conti correnti col Tesoro — fruttifero	»	3.919.280.013
— infruttifero	»	5.048.934
4 Titoli — di Stato, consistenza	»	420.580
— obbligazionari, consistenza	»	4.140.581.371
5 Capitale vigente dei prestiti a provincie a comuni ed a enti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	396.246.912
6 Credito verso enti vari e cooperative edilizie per mutui	»	712.630.338
7 Credito verso enti per contributi da riscuotere	»	425.230.784
8 Credito per quote di pensioni da riscuotere	»	13.722.765
9 Sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione — valore capitale	»	128.719.371
— mensilità scadute e non versate dagli enti	»	465.900
Da riportare . . .	L.	10.897.941.582

	Riporto . . .	L.	10.897.941.582
10 Crediti per interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	7.980
	sui titoli obbligazionari	»	72.128.401
	sui prestiti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza	»	20.000.228
	sui mutui a cooperative edilizie	»	3.111.512
11 Credito per fitti da riscuotere		»	3.504.492
12 Credito verso terzi per ordine di riscossione da introitare		»	124.210.404
13 Mobili		»	1
14 Credito presso la Cassa-Sanitari per spese d'Amministrazione		»	—
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	11.120.964.600

PASSIVO

1 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	L.	9.248.354
2 Debito verso pensionati per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	86.756.552
3 Debito verso terzi per versamenti volontari e relativi interessi	»	792.304
4 Debito per spese di amministrazione e di gestione immobiliare da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	—
5 Residui passivi per spese di amministrazione e di gestione immobiliare	»	5.267.583
6 Debito per pagamento a saldo del costo degli immobili	»	16.500.000
7 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	15.957.807
8 Quote di mutui in ammortamento, da somministrare	»	97.929.143
9 Fitti riscossi ma non ancora maturati	»	977.610
10 Debitori e creditori diversi (saldo passivo)	»	16.796.556
Netto:		
11 Fondo ammortamento stabili	»	1.170.015
12 Fondo accantonamento imposte future	»	17.610.305
13 Fondo manutenzione straordinaria stabili	»	13.923.000
14 Fondo perdite e svalutazioni	»	1.281.858
15 Fondo rischi sulle sovvenzioni	»	1.432.758
16 Patrimonio netto	»	10.835.320.755
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO	L.	11.120.964.600

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari

ATTIVO

1 Cassa		L.	196.892
2 Conti correnti col Tesoro	fruttifero	»	777.212.880
	infruttifero	»	1.407.512
3 Titoli	di Stato, consistenza	»	28.674.757
	obbligazionari, consistenza	»	406.205
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie, a comuni e ad enti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza		»	6.792.607
5 Credito verso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi della legge 22-12-1949, n. 2932 e quota integrativa campagne di guerra		»	96.623.539
6 Credito verso enti per contributi da riscuotere		»	25.910.410
7 Crediti per interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	689.640
	sui titoli obbligazionari	»	12.900
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	320.256
8 Credito verso il Tesoro per contributo dello Stato da riscuotere (D. L. 3-9-1946, n. 143)		»	15.000.000
9 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	5.081.546
10 Mobili		»	1
	TOTALE ATTIVITÀ .	L.	958.329.145

PASSIVO

1 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	L.	4.791.394
2 Debito verso terzi per assegni vitalizi netti rimasti da pagare	»	61.585.690
3 Debito verso pensionati per versamenti volontari e relativi interessi	»	793.162
4 Debito per spese di amministrazione da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	—
5 Residui passivi per spese di amministrazione	»	1.255.032
6 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	2.346.594
Netto:		
7 Patrimonio netto	»	887.557.273
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO . . .	L.	958.329.145

Situazione al 31 dicembre 1960 della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del Catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio)

ATTIVO

1 Cassa		L.	481.168
2 Conti correnti col Tesoro	fruttifero	»	15.551.955
	infruttifero	»	236.320
3 Titoli	di Stato, consistenza	»	7.624.259
	obbligazionari, consistenza	»	63.305
4 Capitale vigente dei prestiti a provincie, a comuni e ad enti concessi dalla Cassa DD. PP. con i fondi degli Istituti di previdenza		»	401.252
5 Crediti per interessi da riscuotere	sui titoli di Stato	»	189.940
	sui titoli obbligazionari	»	1.987
	sui prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi degli Istituti di previdenza	»	18.319
6 Credito verso terzi per ordini di riscossione da introitare		»	—
7 Mobili		»	1
	TOTALE ATTIVITÀ . . .	L.	24.568.506

PASSIVO

1 Debito verso terzi per mandati di pagamento rimasti inestinti	L.	853.388
2 Debito per spese di amministrazione da rimborsare alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali	»	—
3 Residui passivi per spese di amministrazione	»	55.832
4 Debito verso l'Erario per imposte di R. M., complementare e bollo	»	72
5 Debito per ritenute e garanzie di lavori	»	39.591
Netto:		
6 Patrimonio netto	»	23.619.623
TOTALE PASSIVITÀ E NETTO . . .	L.	24.568.506

Il direttore della ragioneria: SQUITIERI

Il direttore generale: GRASSI

(8385)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 3 ottobre 1961, dalla signora Michelcich Marcella in Bianchi, nata a Trieste il 20 giugno 1905 e qui residente in viale XX Settembre 102, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Micheli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Michelcich Marcella in Bianchi, è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notifica del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 dicembre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(131)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 settembre 1961, dal sig. Ghersinich Danilo, nato a Rozzo d'Istria (Pola) il 28 giugno 1922, residente a Trieste in via della Zonta 4, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ghersini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Ghersinich Danilo è ridotto nella forma italiana di Ghersini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Legovich Ida, nata a Rozzo il 20 febbraio 1929, moglie;
2) Ghersinich Liliana, nata ad Abbazia il 25 febbraio 1953, figlia;
3) Ghersinich Maria, nata a Pirano il 25 dicembre 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 29 dicembre 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e della statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dal concorrente, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo od Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni.

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti, residenti all'estero, potranno nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al comando del distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità e condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specilisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello, d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa, dopo che siano state assunte le debite informazioni, si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali non ritenesse di poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal generale medico, direttore generale di sanità militare, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, dei quali due liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successivo provvedimento sarà stabilito e reso noto il giorno in cui si svolgerà la prova di esame scritto.

A cura del Ministero della difesa-Esercito sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione alle prove di concorso.

Art. 10.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente cinque, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto a sostenere le altre.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunzianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686,

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgeranno in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti ad eccezione di quelli che venissero consentiti;

b) prove orale e pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza.

Durata di ciascuna prova orale e pratica: a giudizio della Commissione.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semiotica medica e chirurgica, il candidato, su di un ammalato designato dalla Commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico, indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso di urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

Durata della prova: a giudizio della Commissione.

La prova iscritta avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Le prove orali e pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'ospedale militare Celio.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero difesa-Esercito, Direzione generale personale ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dalla Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data indicata dalla lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto, per riassunto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

2) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

3) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200);

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso (carta bollata da L. 100).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario ruolo ufficiali medici nell'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinuncianti alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 9 novembre 1961

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961.
Registro n. 49, difesa-Esercito, foglio n. 168.

(322)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3767, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 101, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a cinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1960;

Riconosciuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3767, avranno luogo in Roma, nei giorni 22, 23, 24 febbraio 1962, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, aula *B*, sito in via Induno n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(894)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4366 del 14 luglio 1961, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Vista la delibera n. 127 del 1° settembre 1961, con la quale la Giunta municipale di Gimigliano, nel prendere atto della mancata accettazione del dott. Luigi Pingitare vincitore della condotta medica di Gimigliano Inferiore alla relativa nomina, lo dichiara rinunziatario;

Visto il proprio decreto n. 5103 dell'8 settembre 1961, con il quale, a modifica del succitato decreto n. 4366, il dott. Broussard Francesco veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Gimigliano Inferiore in sostituzione del dott. Luigi Pingitore rinunziatario;

Vista l'istanza del dott. Broussard Francesco in data 20 dicembre 1961, con la quale comunica di dimettersi dal posto di medico condotto di Gimigliano Inferiore essendo risultato vincitore in altro concorso della sede di Vallefiorita;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con decreto n. 4356 del 14 luglio 1961;

Considerato che il dott. Bottari Antonino, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Gimigliano Inferiore, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei propri decreti n. 4366 del 14 luglio 1961 e n. 5103 dell'8 settembre 1961, il dott. Bottari Antonino è dichiarato vincitore della condotta medica di Gimigliano Inferiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gimigliano.

Catanzaro, addì 2 gennaio 1962

Il medico provinciale: TURSI

(248)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1958 in data 24 agosto 1961, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 227 in data 10 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 in data 24 febbraio 1961;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959:

1. Surbone Emma . . . . punti 58,3065
2. Bosso Anna Maria . . . . » 57,8773
3. Tacchino Claudina . . . . . » 57,7932
4. Zuccotti Carla . . . . . . » 56,6032
5. Vaccari Claudina . . . . . . » 56,5925
6. Vittore Pierina . . . . . . » 56,5827
7. Acornero Elisabetta . . . . . » 56,1968
8. Bidone Luciana . . . . . . » 55,6760
9. Bellora Antonia . . . . . . » 54,8061
10. Lazzarino Domenica . . . . . » 54,5448
11. Sconfienza Rita . . . . . . » 54,4252
12. Negro Teresa . . . . » 54,1246
13. Dardana Angela . . . . . . » 53,6131
14. De Ambrogio Luigina . . . . . » 53,5405
15. Moro Rina . . . . » 53,3168
16. Garoppo Marinella . . . . . . » 53,0939
17. Zannetti Nina . . . . » 52,8995
18. Ferrara Angioletta . . . . . » 52,8538
19. Guasco Angelina Aurora . . . . » 52,1450
20. Gamalero Giulia . . . . . . » 51,5775
21. Ottavis Silvia . . . . » 51,3305
22. Garbarino Laura . . . . . . » 51,0616
23. Confettoni Norina . . . . . . » 51,0413
24. Burdese Teresa . . . . . . » 50,9987
25. Migliaccio Giovanna . . . . . . » 50,8948

26. Tamoglia Rosa	punti	50,7082
27. Semino Franca	»	50,5205
28. Dania Carla	»	50,2500
29. Bocchio Mariuccia	»	50,0207
30. Portas Maria	»	49,5207
31. Zagarolo Armida	»	49,2386
32. Perfumo Santina	»	49,2270
33. De Gaspari Maria Antonietta, nata il 26 aprile 1930	»	49'1250
34. Duca Maria, nata il 7 luglio 1932	»	49,1250
35. Montesoro Francesca	»	49,0000
36. Imarisio Liliana	»	48,5830
37. Morelli Gina	»	48,5826
38. Salvadori Rita	»	47,8750
39. Mensi Ernesta	»	47,7592
40. Squillari Adriana	»	47,4996
41. Bovio Giuliana	»	47,2916
42. Cuoghi Irma	»	47,2500
43. Orbassano Annita	»	47,0092
44. Ferrari Maria	»	46,9883
45. Cartasegna Alda	»	46,5828
46. Garetto Liliana	»	46,4162
47. Core Matilde	»	46,3330
48. Bosano Marta Anna	»	46,0000
49 Vittone Francesca	»	44,7810
50. Rebuzzi Anna	»	44,6645
51. Campora Costantina	»	43,1813
52. Bagna Franca	»	42,7492
53. Sacchero Teresa	»	41,7906
54. Lupano Franca	»	41,4841
55. Cerutti Rosanna	»	41,1658
56. Cantamessa Marta	»	40,6243
57. Losi Lidia	»	38,1813
58. Longo Teresa	»	36,2498

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 dicembre 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria ala data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 3229 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste, nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Surbone Emma: Villaromagnano-Carbonara Scrivia (Consorzio);

2) Bosso Anna Maria: Ozzano Monf.-Treville (Consorzio);

3) Tacchino Claudina: Basaluzzo-Fresonara-Francavilla Bisio (Consorzio);

4) Zuccotti Carla: Sezzadio-Castelspina (Consorzio);

5) Vaccari Claudina: Isola Sant'Antonio-Guazzora (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 dicembre 1961

Il medico provinciale: SIRCANA

(154)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.